

Un podere in affitto

Aveva da poco compiuto 35 anni Francesco Gammaitoni, il padre di Carlo che sarà il bisnonno di Olga e Carlo Gammaitoni, oggi negli USA, nonché trisnonno della cara Lisa ed della cara Elaine che ci sono venuti a trovare anni addietro a Gualdo.




Figura 1

Duecentodieci anni fa di questi giorni Francesco Gammaitoni, con i suoi due fratelli Vincenzo e Angelo firmano un contratto di affitto (figura 1) con Francesco Calai (probabilmente il nonno del celebre benefattore di Gualdo Tadino, Mons. Roberto Calai) per un podere “in vocabolo Le Pezze, già spettante al soppresso monastero di Santa Margherita, situato nel circondario comunale di Gualdo”.

Francesco rappresenta i suoi fratelli nell’atto notarile di affitto (figura 2). In fondo al contratto dove Calai ed il notaio firmano si legge “Francesco Gammaitoni col segno de croce, avendo detto di non saper scrivere”.




Figura 2

E' il 1810, sono anni non facili per i gualdesi. Passata velocemente la repubblica romana è tornato il Papa ma non è durato. Napoleone scende in Italia e mette il fratello in capo al regno di Napoli. Nel 1806 anche Marche, Lazio e Umbria finiscono nell'impero francese. Ed infatti il contratto reca nell'intestazione Dipartimento del Trasimeno, circondario di Foligno e la marca da 50 centesimi porta la scritta PIEMONT. Non durerà, da lì a cinque anni Napoleone viene sconfitto dagli austriaci e torna il Papa a regnare anche a Gualdo.





Figura 3

Per Francesco però non fa una gran differenza. Sua moglie Teresa Mencarelli ha già dato al mondo cinque figli. Due sono morti a poche settimane dalla nascita e l'ultimo ha appena un mese. Non ha istruzione e non appartiene a quel piccolo gruppo di benestanti che a Gualdo trova in Francesco Calai e in Emanuele Giorenghi, per cui conto Calai agisce in questo contratto, i migliori rappresentanti. Non sono (ancora) nobili ma costituiscono certamente la classe dirigente del piccolo paese. Calai e Giorenghi hanno il palco adiacente nel teatro Talia, da poco inaugurato. Francesco non ha cultura ma non manca di iniziativa e voglia di lavorare. E allora perchè non prendere in affitto per tre anni quel podere che fu già nel possesso del convento di Santa Margerita ed ora è nella disponibilità del Giorenghi?

Certo il contratto non è lieve e poiché di scudi e baiocchi non ce ne sono si paga in natura con tanto di tariffario per pecore, buoi e cavalli. La vita deve essere stata dura anche se non sappiamo davvero

come siano andati quei tre anni di affitto e se nel breve la vita della famiglia Gammaitoni sia migliorata. Di certo sappiamo che come Gammaitoni siamo ancora qui (e in molte altre parti del mondo) e forse allora qualcosa di buono Francesco, Vincenzo e Angelo devono averlo pur fatto.



P.S. Francesco Gammaitoni vivrà ancora altri cinquanta anni e morirà nel 1861 a 85 anni.

Transcription of the contract (in old Italian)

In nome di Sua Maestà Napoleone primo, Imperator de Franchi, Re d'Italia e Protettore della Confederazione del Reno.

Avanti li qui sottoscritti testimoni essi domiciliati in Gualdo, ed avanti li requisiti voleri della legge, frontaneamente ed in ogni miglior modo il signor **Francesco Calai** agente e FF del sig. **Giorenghi** affittuario domiciliato in Gualdo, dà, loca e cede a lavoreccio, o sia colonia parziano con gli infrasexxx patti e condizioni a **Francesco, Angelo** e Vincenzo Fratelli **Gammaitoni** domiciliati in Gualdo, un predio in **vocabolo Le Pezze**, già spettante al soppresso monastero di Santa Margherita, situato nel circondario comunale di Gualdo con tutte le terre per lo passato unite ed annesse a detto podere, per tempo e termine di tre anni, cominciando dal dì diciotto Settembre prossimo scaduto a tutto el diciotto settembre mille ottocento tredici e così a far tre raccolte di qualsivoglia specie, sempre con i patti e condizioni, che si enuncieranno in appresso:

- 1) Che il colono rapposto alla custodia, manutenzione, e bonificazione del predio suddetto, debba accollarsi mexxxattialmente xxx accollo, fruxxi, e singoli oneri, che nell'aggiudicazione fatta dal demanio sono stati assunti dall'affittuario, dichiarando di ben conoscere tutta l'estensione di detti oneri e la forza di tale obbligazione.
- 2) Che tutti li frutti di qualsivoglia specie si raccoglieranno in detto predio si debbano dividere nel modo seguente, cioè: tutte le raccolte, tando da basso che da alto, alla metà, eccettuato il granturco che dovrà devidersi alle cinque alle due. E che la parte del padrone debba riportarsi nel luogo da esso designato, ogni eccezione rimossa.
- 3) Che il detto lavoratore in compenzo dell'orto e casa colonica, che gode, debba dar in regalia al padrone, annue a xxxxx due paia galline nel carnevale, due paia pollastri nell'agosto, ed un paio di capponi nel Natale, ovvero cinquanta ovi nella Befana.
- 4) Che debba in ciascun anno seminar tutti li terreni di detto predio metà a grano e metà a bragXXimi, senza mai tener semi morti, altrimenti dovrà valutarsi la parte, che potrebbe orarne (?) il Padrone a danno del Colono.
- 5) Che il colono sia tenuto mantenere i confini, e denunciare al padrone qualunque guasto potesse prevedersi imminente, abitar le case annesse a detti beni, tener nelle stalle di esse i bestiami, ed ivi governar tutte le pagli e xerami che si raccoglieranno, con buttare nei medsimi ai congrui tempi lo stabbio, con patto , che questo non potrà mai asportarsi fuori dai terreni compresi nella colonia a riserva di quanto già fissato nell'articolo terzo.
- 6) Che il colono suddetto, già tenuto di dare tutti i solchi necessari ai terreni, e bene, e diligentemente lavorarli ai debbiti tempi, seminandoli con semi buoni, e recipienti, senza lasciar nel conto dell'anno veruna bena(?) oziosa, come pure sia tenuto a portare ad xxxvile la pergola, scalzare, arare, potare e letamare tutti li alberi e fusti(?) ed olive, purgar le torme, e scavarne di nuovo ove sarà bisogno, e far tutti i vantaggi possibili a detto predio.
- 7) Sarà proibito al colono tagliare, spelare, diradare in qualunque minima parte alberi di qualsivoglia sorte esistenti in detti beni, come pure sarà proibito senza espressa licenza del padrone in scritto di dividere o porre in compagnia con altri il lavoreccio de menzionati beni, risxxvegliare a grano qualche parte di esso predio, far lavoreccio a terre di altre persone, tenere bestiami anche in minima quantità o propri o di altri, vendere e far raccogliere ghiandi(?), lexxe o commestibili, e fruttami di esso Predio.
- 8) Che il colono non possa né mietere, battere, vendemmiare, cogliere oliva o macinarle senza licenza del padrone.

- 9) Che in fine della locazione il colono sia tenuto lasciare al padrone xxxrio quella quantità di semi, paglie e fieni, che gli avrà consegnati ed in caso di aumento, o diminuzione, debbano valutarsi secondo le sxxx del Paese (?), a riserva dei semi, che dovranno restituirsi in qualità e quantità affatto buoni e recipienti.
- 10) Che pendente il triennio sia lecito al padrone seminare a tratto suo conto in un anno, una coppa di avena, e che il lavoratore sia obbligato letamare, far le maggesi e seminazione di detta avena senza verun bonificio o diminuzione.
- 11) Tenendo il lavoratore penne di cinque(?) gallinacci o gallinaccie, sarà obbligato di dividerle col padrone.
- 12) Resterà in arbitrio, tanto del lavoratore che del padrone, il finire la colonia un semstre dopo la licenza che potrà dargli e chiedergli verbalmente, anche in presenza di due testimoni auricolari, con patto che siano compensate le fatighe del colono, se la da il padrone ed i pregiudizi del padrone, se la chiede il colono.
- 13) Che se il colono o lavoratore mancasse a qualcuno dei sopra descritti patti, e condizioni, possa essere espulso dalla colonia, senza poter pretendere veruna indennizzazione, o bonifico, di qualunque natura egli fosse.
- 14) La stima(?) del bestiame sarà sempre mantenuta, ed il colono dovrà dividere le crescite ed utile a metà per ugual parte con il padrone, ed in caso di perdita per eventualità fortuite, soccomberanno egualmente tanto il colono che il locatore, convenendosi che per ugual parte debba dividersi il formaggio delle capre, e pecore, come pure le lane, il lavoro degli animali grossi, ed altro = riportandosi le parti nel resto a quanto si stabilisce dal codice Napoleone attorno alla faccenda del colono parziano e soccida (?) semplice, capitolo quarto della locazione e soccida(?).
- 15) Le spese dell'estensione e registro della presente nota saranno a carico comune, in caso di litigio a tutto carico del soccombente.
- 16) La stima qui sotto descritta, tanto de bestiami che de semi, e paglie saranno dal colono e dal suo segno di croce, a sottoscrizione legalmente riconosciute e si obbligherà renderne conto al locatore in fine della colonia.
- 17) Che il fre(?) debba lasciare in fine del lavoreccio tutti li fossi e fratte dell'orto, che de campi in bono stato, come pure che dentro l'anno debba dare otto opere dettovi(?) al padrone quando sarà chiamato e nel caso che non venisse chiamato, non si debbano in verun modo conteggiare: Si conviene ancora, che l'oliva del terreno in vocabolo(?) le ginestre che rimane presso la abbazia di San Benedetto vossi(?) a tutto vantaggio del padrone. Il frettato(frutteto?) da basso si debba dividere come le altre raccolte del podere, fissandosi in fine che fre(?) debba dare due tome di paglia all'anno al padrone condotta in Gualdo.

Estimo del bestiame

Un paio bovi scudi ottantadue e baiocchi quaranta, dico _____ 082:40:

Una vacca con vitella scudi trenta, dico _____ 030:00:

Una cavalla scudi venti, dico _____ 020:00:

Una majala e scrxxxfori scudi otto, dico _____ 008:00:

Pecore del podere scudi ventisei, dico _____ 026:00:

Altre pecore aggiunte scudi sedici e baiocchi venticinque, dico _____ 016:25:

Un'altra vacca scudi venti, dico _____ 020:00:

Qual somma forma il totale di scudi duecentodue e baiocchi sessantacinque pari a Franchi mille ottantaquattro e centesimi trentatre.

Prestanza de semi

Grano R(?)ubbia sei
Orsetta una coppa
Fave una coppa
Fieno tome dodici
Mestico tome ventuna
Paglia tome otto
Altra paglia tome quindici
Api buzze due

Le qui cose espresse e xxxx (rappresentate?) promesse, tanto il sig. Francesco Calai agente e FF del sig. Giorenghi, che Francesco, Angelo e Vincenzo Fratelli Gammaitoni per i quali perchè assenti, il fratello Francesco si obbliga di raxxo alias del proprio conduttore pieno a favore delli altri promettono attendere ed inviolabilmente osservare, ed in caso contrario si obbligano alla rifazione di ogni danno l'uno a favore delli altri, nelle più ampie forme delle leggi veglianti volute, dichiarando di approvare il presente contratto il signor Francesco Calai colla sua sottoscrizione e detto Francesco Gammaitoni col segno de croce, avendo detto di non saper scrivere, essendone stato fatto alla presenza degli intervenuti testimoni ed alla voce lettura.

Fatto in Gualdo li undici novembre mille ottocento undici in doppio originale da ritenersene uno per ciascheduna parte contraente.

Io Francesco Calai approvo e confermo (segue firma)
Cro+ce di Francesco Gammaitoni che approva e conferma quanto sopra di non saper scrivere.

Io Filippo Felice Paoletti scrissi di concerto e fui testimone (segue firma)
Io Luigi Donnini fui testimonio a quanto sopra Mano Propria.